

— Condannare la Commissione alle spese per gli onorari e gli ulteriori costi derivanti dalla presente causa.

— Condannare la Commissione alla restituzione degli importi percepiti maggiorati dei corrispondenti interessi di mora.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione del procedimento stabilito.]

— Al riguardo si afferma che le comunicazioni concernenti la relazione di verifica contabile sono state effettuate ad un soggetto terzo estraneo al rapporto tra la ricorrente e l'agenzia esecutiva convenuta.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione degli atti.

— Al riguardo si afferma che la decisione di recupero è priva di adeguata motivazione, in quanto l'agenzia esecutiva ha inviato alla ricorrente soltanto la nota di addebito, accompagnata dalla relazione di verifica.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

— Al riguardo si afferma che la ricorrente non ha mai potuto fornire, nel corso del procedimento amministrativo, il proprio punto di vista circa la verità e pertinenza dei fatti dedotti e in ordine a tutti i documenti sui quali la Commissione ha basato l'addebito di violazione del diritto dell'Unione.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

— Al riguardo si afferma che, nonostante il progetto sia stato concluso nell'aprile 2009, fino all'aprile 2013 l'agenzia esecutiva non ha manifestato alcuna obiezione rispetto alle modalità di svolgimento ed esecuzione dello stesso.

5) Quinto motivo, vertente sull'esistenza di uno sviamento di potere.

— Al riguardo si afferma che la Commissione non ha informato la ricorrente in ordine ai fatti che avrebbero potuto esserle contestati e non le dato l'opportunità di essere ascoltata prima dell'adozione della sanzione.

6) In ultimo luogo la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità.

Ricorso proposto il 28 giugno 2013 — CN/Parlamento

(Causa T-343/13)

(2013/C 245/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CN (Brumath, Francia) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— condannare l'Unione europea e il Parlamento europeo alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di 1 000 euro per i danni materiali subiti, aumentati degli interessi calcolati al tasso di 6,75%;

— condannare l'Unione europea e il Parlamento europeo alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di 40 000 euro per i danni morali subiti, aumentati degli interessi calcolati al tasso di 6,75%;

— condannare l'Unione europea e il Parlamento europeo alle spese legali e di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso CN, ex funzionario del Consiglio a riposo, mira ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale subito a seguito della pubblicazione nel sito istituzionale del Parlamento europeo, accessibile anche dall'esterno, dell'estratto di una petizione presentata dal ricorrente nel quale figurava una serie di dati personali tra cui anche informazioni relative al suo stato di salute ed alla presenza in famiglia di un soggetto disabile.

La divulgazione dei dati sarebbe avvenuta in modo ampio, tenuto conto che digitando sul motore di ricerca Google il nome del ricorrente era possibile risalire all'estratto della petizione pubblicato dal Parlamento.

Nonostante le richieste del ricorrente, il Parlamento non ha ritirato la pubblicazione dei dati personali e ha provveduto a tale ritiro solo in un secondo momento a seguito dell'intervento di un legale.

A fondamento dell'illegittimità del comportamento del Parlamento europeo il ricorrente invoca:

- 1) la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- 2) la violazione dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali;
- 3) la violazione dell'articolo 22 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Unione europea il 23 dicembre 2010;
- 4) la violazione del Regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, del 12 gennaio 2001, pag. 1).

Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Construcción, Promociones e Instalaciones/UAMI — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)

(Causa T-345/13)

(2013/C 245/18)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Construcción, Promociones e Instalaciones, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Seijo Veiguela e J. L. Rivas Zurdo, abogados)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 aprile 2013, nel procedimento R 1935/2012-2, che concede il marchio comunitario n. 9 600 313 «CPI COPISA INDUSTRIAL» (MIXTA), e condannare alle spese il convenuto nonché, eventualmente, la parte interveniente, se si costituisce in giudizio e si oppone al ricorso

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con elementi denominativi «CPI COPISA INDUSTRIAL» per servizi della classe 37 — Domanda di marchio comunitario n. 9 600 313

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio nazionale figurativo con elementi denominativi «Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a.» e registrazione nazionale del nome commerciale n. 85 647 «Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A. — C.P.I.», per servizi della classe 37

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-346/13)

(2013/C 245/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, X. Basakou e A. Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2013) 2436] (GU L 123, pag. 11), nella parte in cui essa riguarda la Repubblica ellenica, e
- condannare la Commissione alle spese.